

ORDINANZA MUNICIPALE CHE DISCIPLINA L'OCCUPAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

IL MUNICIPIO DI RIVA SAN VITALE

Richiamati:

- gli articoli 192, 176 e seguenti LOC e 25 RALOC;
- gli articoli 79 e seguenti e 105 del Regolamento comunale in vigore,
- la Convenzione di collaborazione tra la Fondazione Promo Mendrisio e il Comune di Riva San Vitale approvata dal Consiglio comunale il 24 febbraio 2010,

o r d i n a:

A. IN GENERALE

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'occupazione del centro sportivo comunale (CS) e, più precisamente:


- particella 2330 RFD, suddivisa in campo di calcio A, infrastrutture per l'atletica leggera (piste, due pedane per il salto in lungo, pedana per il getto del peso, pedana per il lancio del disco, pedana per il lancio del giavellotto, pedana per il salto in alto) e campo da tennis;
- particella 1995 RFD, costituita in particolare dal campo di calcio B (lato Laveggio);
- particella 2498 RFD, costituita in particolare dagli stabili annessi (intero edificio spogliatoi compreso locale mescita, rifugio PCi e terrazzo-prato sovrastante la struttura).

Art. 2 – Utenti del centro sportivo

1. Gli utenti sono le associazioni, gruppi e loro membri, scuole o singoli, beneficiari di una specifica autorizzazione d'utilizzo delle infrastrutture del CS.
2. Sono assimilati agli utenti il pubblico che partecipa a manifestazioni organizzate nell'area del CS.

Art. 3 – Competenze e concessione strutture

1. La gestione del CS spetta al Municipio , il quale conferisce all'Ufficio tecnico comunale (UTC) le necessarie competenze decisionali legate in particolare all'utilizzo delle infrastrutture e alla loro corretta manutenzione.




2. I fruitori del CS sono esclusivamente autorizzati ad occuparlo nei giorni e negli orari fissati dal piano di occupazione generale (POG) e dal piano di occupazione settimanale (POS) che verranno allestiti dall'UTC ed affissi all'albo del CS.
3. Indipendentemente dal POG e dal POS, il Municipio ha comunque la facoltà di sospendere l'uso in occasione di manifestazioni particolari.
4. Richieste di occupazione straordinarie, esulanti dal POG e il POS e le normali attività sportive, devono essere sottoposte al Municipio con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi, presentando un programma dettagliato. Le relative spese sono poste a carico degli organizzatori.
5. Fuori dall'occupazione definita nel POG e POS, l'uso da parte del pubblico del campo di calcio B è libera.
6. La superficie erbosa collocata sopra il tetto dei nuovi spogliatori è di libero accesso, tuttavia eventuali manifestazioni o attività organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Municipio.
7. L'UTC, in casi particolari (ad esempio in occasione di condizioni meteo sfavorevoli, ...) o per necessità di manutenzione, è in ogni tempo autorizzato a vietare l'uso del CS o di settori specifici di questo, anche solo mediante comunicazione verbale agli interessati.

Art. 4 – Responsabile del centro sportivo

1. Il Municipio e, nello specifico, l'UTC, si avvalgono nella gestione degli spazi del CS di un dipendente comunale con funzioni di responsabile.
2. Al responsabile del CS spettano in particolare la sorveglianza sull'utilizzo delle strutture e la regolare e ordinaria pulizia degli spazi (escluso il locale mensa).
3. Egli tiene informato regolarmente l'UTC sulla tenuta dei locali da parte dell'utenza e segnala ogni eventuale abuso.

Art. 5 – Doveri degli utenti

1. Gli utenti sono direttamente responsabili, all'inizio e al termine di ogni manifestazione, dell'apertura e della chiusura delle entrate degli spazi impiegati. Sono inoltre responsabili affinché le strutture vengano utilizzate unicamente da essi o dai propri membri e esclusivamente per le attività di loro competenza.
2. A tale scopo l'UTC consegnerà (in modo stabile o saltuariamente, a dipendenza della frequenza d'utilizzo), la chiave o le chiavi necessarie che, in ogni caso non potranno essere trasmesse a terzi o riprodotte.
3. In occasione di attività autorizzate, l'intera area del CS dovrà essere mantenuta pulita e ordinata. In particolare, al termine delle attività svolte (allenamenti, gare, ...), le associazioni utilizzatrici provvederanno all'immediata sistemazione del sedime e/o dei locali, riordinando gli attrezzi mobili in precedenza utilizzati e ripulendo l'area del CS da eventuali rifiuti prodotti.
4. Gli utenti organizzati in associazione o gruppo, sono tenuti a designare una persona responsabile scelta al proprio interno e costantemente presente che verifichi l'ossequio delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e tenga i contatti con l'UTC. Accordi particolari potranno essere presi unicamente con la persona responsabile designata.



Art. 6 – Attività non autorizzate

1. All'interno del CS è vietata la posa di tavoli, sedie, panchine, strutture mobili o fisse, se non espressamente autorizzata dal Municipio.
2. Nell'intera area del CS è vietato fumare e, in generale, sono vietate tutte le attività non consone al normale utilizzo delle infrastrutture del CS, atte a cagionare pericoli o danni a persone o cose.
3. Nell'intera area del CS è vietata l'entrata di animali.

Art. 7 – Responsabilità

1. Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni a persone o danni a cose che dovessero verificarsi durante l'occupazione del CS, riservate specifiche disposizioni legali o assicurative in materia.
2. Le autorizzazioni concesse per l'utilizzo del CS non ingenerano alcuna responsabilità del Comune per le attività svolte dagli utenti. Questi ultimi sono tenuti ad adottare le misure di sicurezza necessarie e adeguate alle attività svolte, a prevenzione di qualsiasi possibile evenienza (incendi, infortuni, ecc.), con accresciuta attenzione in caso di condizioni meteorologiche o di altra natura non ideali (forti venti, ...).
3. Eventuali spese derivanti da danni cagionati a infrastrutture o mobili del CS, causate da negligenza o uso improprio da parte dei singoli, saranno fatturate alle associazioni o gruppi di appartenenza, rispettivamente agli interessati qualora siano al beneficio di un'autorizzazione individuale di utilizzo del CS.

Art. 8 – Cartelloni pubblicitari

Previa autorizzazione del Municipio, possono essere posati cartelloni pubblicitari. Il relativo introito va a favore delle associazioni o singoli che li espongono.


B. MESCITA

Art. 9 – Principio

1. Il CS dispone di una mescita aperta saltuariamente ai sensi della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 e relativo regolamento, al beneficio di tutti gli utenti del CS.
2. La conduzione della mescita è affidata ad un'associazione che ne sarà responsabile e dovrà avvalersi allo scopo di personale idoneo.
3. L'attività della mescita e, in generale, l'occupazione generata dalla stessa è limitata ad un unico locale (ca. mq. 17), salvo nei casi espressamente autorizzati dal Municipio.

Art. 10 – Uso del locale

1. Nel locale mescita non possono, di norma, essere venduti al pubblico cibi cucinati, fatti salvi i casi in cui tale attività è stata preventivamente autorizzata dal Municipio (permesso speciale).



2. Nel locale mescita e all'esterno dello stesso è di regola vietata la posa di tavoli, panchine o sedie e, in genere, mobili estraneo a quello fornito dal Comune in dotazione o autorizzato da esso.

C. PRATICA DEL CALCIO

Art. 11 – Numero di squadre

Il numero delle squadre che ciascuna associazione intende far giocare sui campi durante ogni stagione agonistica dovrà essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

Art. 12 – Obblighi di informazione

1. Una copia dei calendari di campionato dovrà essere consegnata all'UTC non appena resi noti dalla Federazione ticinese di calcio.
2. Al più tardi quattro giorni prima delle partite, l'UTC dovrà essere informato in merito all'orario previsto per la partita.
3. Eventuali incontri di recupero che dovessero essere disputati in giorni ed orari diversi da quelli figuranti nel POG e POS, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'UTC.

Art. 13 – Preparazione dei campi da gioco

1. Il Comune provvede di regola direttamente e gratuitamente alla manutenzione del tappeto erboso e alla rigatura per le gare di campionato (attivi e allievi).
2. In condizioni particolari, può essere richiesta alle associazioni la messa a disposizione di personale ausiliario.

D. PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA E DEL TENNIS


Art. 14 – Uso delle infrastrutture

1. L'occupazione è concessa per le piste, le pedane e il campo da tennis.
2. Il lancio del giavellotto e del disco soggiacciono a disposizioni speciali, da concordare con l'UTC.

E. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Riserva

Sono riservate specifiche disposizioni della convenzione di collaborazione tra la Fondazione Promo Mendrisio e il Comune di Riva San Vitale, approvata dal Consiglio comunale il 24 febbraio 2010, che dovessero divergere con quelle riprodotte nella presente.



Art. 16 – Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza che disciplina l'occupazione del centro sportivo comunale del 18 luglio 1989.

Art. 17 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 30 aprile al 14 maggio 2010, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.
2. Trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al paragrafo precedente, essa entra immediatamente in vigore.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Fausto Medici

Il Segretario:  Giuseppe Zariatti



Riva San Vitale, 28 aprile 2010

RM n. 157 del 27 aprile 2010